



FILIT CGIL



UILTRASPORTI



TRASPORTI

ALLGTTAS

Spett.le

Alitalia – Compagnia

Aerea Italiana S.p.A.

c.a. Direttore Risorse Umane

Dott. Di Stefano

c.a. Direttore Relazioni Industriali

Dott. De Paoli

c.a. Direttore Relazioni Sindacali

Dott. Feldmann

**OGGETTO: VIOLAZIONE NORMATIVA LEGALE E CONTRATTUALE IN MATERIA
DI TRASFERIMENTI**

Le scriventi OO.SS., nell'interesse dei propri iscritti operanti quali tecnici di linea, **Invita e Diffida** la società in indirizzo a fornire chiarimenti in merito al provvedimento aziendale di **TRASFERIMENTO COLLETTIVO** del suddetto personale disposto in modo unilaterale, in spregio di ogni norma legale e contrattuale.

Premesso che per giurisprudenza costante, la fattispecie del trasferimento collettivo si realizza quando il trasferimento coinvolge interessi di carattere più generale rispetto a quelli implicati da un trasferimento individuale (tra le tante, Cass. 2 marzo 1999 n. 1753) e che il trasferimento collettivo si distingue da quello individuale, in quanto esso riguarda una collettività di lavoratori considerati non individualmente ma quali componenti di una unità produttiva o di una parte di essa, si contesta nel caso di specie la mancata convocazione preventiva delle Organizzazioni sindacali rappresentative all'interno dell'azienda, necessaria ed indefettibile a rendere operativi e legittimi i trasferimenti del personale tecnico.

Del resto, i singoli provvedimenti deliberati da CAI sono illegittimi in quanto contrari alle norme di cui all'art. 2103 c.c. e 13 della L. 300/1070 nonché della disposizione contrattuale di cui all'art. 30 sotto il profilo:

- dell'insussistenza delle "comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive";
- del mancato rispetto del termine di preavviso;
- della mancata comunicazione delle condizioni contrattuali applicabili.

Con l'occasione si fa presente che le eventuali esigenze aziendali, possono essere soddisfatte prioritariamente da personale certificato che operava negli stessi scali e che è collocato attualmente in CIGS.

Inoltre eventuali ricollocazioni presso altri scali del personale attualmente occupato a Fiumicino potrebbero essere perseguite, nel rispetto della normativa vigente e della libertà sindacale costituzionalmente garantita, mediante un confronto destinato ad individuare i criteri di selezione del personale da trasferire ed valutare la possibilità (allo stato incontestabile) di ricorrere al criterio della rotazione, nel rispetto delle certificazioni richieste dall'azienda per la copertura delle singole posizioni lavorative.

Con l'avvertimento che in caso di mancato riscontro alla presente entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della presente si procederà con le più opportune forme di tutela sindacale o giudiziale.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FILIT/CGIL FIT/CISL UILTRASPORTI UGLTRASPORTI

Roma, 3 Aprile 2009